

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 9 maggio 2006, n. 2531

### **Riforma parzialmente T.A.R. Puglia – III Sezione, 22 settembre 2005 n. 4055.**

*I sigilli dai plichi elettorali possono essere rimossi soltanto per ordine del giudice.*

*L'art. 24, c. 3, della l. 241/1990 non ammette istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.*

*Sono sottratti all'accesso i documenti per cui sussista un divieto di divulgazione. Il divieto di divulgazione è sufficientemente espresso con la prescrizione normativa dell'obbligo di sigillare i plichi contenenti le schede elettorali ed i verbali.*

*Omissis.*

- si verte in materia di accesso;
- le azioni sono state promosse, in primo grado, da due candidati

*Omissis.*

i quali hanno inutilmente esercitato – muovendone richiesta alla Regione Puglia - il diritto di accesso, nella forma di visione ed estrazione copia dei verbali di sezione, sia delle tabelle di scrutinio e delle schede nulle delle circoscrizioni elettorali di tutta la Regione;

*Omissis.*

- il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione Terza, con due separate sentenze portanti i nn. 3951/2005 e 4055/2005, ha deciso i due ricorsi respingendo la domanda di accesso, per quanto riguarda le schede elettorali, e li ha al contrario accolti per quanto riguarda il diniego relativo ai verbali delle sezioni elettorali ed alle tabelle di scrutinio;

*Omissis.*

3.1. Gli appelli principali, di contro, sono entrambi fondati.

3.2. Essi si incentrano sulla indisponibilità, da parte della Regione, dei verbali e delle tabelle di scrutinio cui si rivolge la pretesa, e sulla applicabilità ai medesimi, della deroga di cui all'art. 24, comma 1, lett. a) della L. n. 241 del 1990.

Entrambi gli argomenti sono meritevoli di favorevole considerazione.

Per il primo profilo si osserva che:

- alle elezioni degli organi delle Regioni si applicano, in quanto richiamate, le disposizioni del D.P.R. n. 570 del 1960;
- fra queste, per il caso in esame, assume rilievo quella contenuta nell'art. 70, comma 3, in forza del quale "L'altro esemplare (del verbale compilato, in duplice esemplare, dal presidente del seggio), immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.";
- a sua volta la legge 17 febbraio 1968 n. 108, all'art. 15, comma 3, stabilisce che "Ultimato il riesame (delle schede di cui al comma 1), il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - sigillato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo" il quale penultimo comma testualmente recita "Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.";
- dall'insieme delle anzidette disposizioni emerge con sufficiente chiarezza che l'insieme dei documenti dei quali in questa sede si discute perviene alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale in plico, sigillato e firmato;
- con il che è anche sufficientemente chiarito, che di detti documenti, la Regione ha la detenzione a mero titolo di custodia, senza la possibilità di conoscere e tanto meno di divulgare i documenti contenuti nel plico o nei plichi alla stessa consegnati a norma del citato art. 15 penultimo comma, i cui sigilli possono essere rimossi soltanto per ordine del giudice con le modalità e le cautele prescritte, nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali appositamente previsti dalla legge a tutela degli interessi dei candidati e dei cittadini elettori.

Per il secondo profilo è dato osservare che:

- è di portata generale la disposizione che, nell'art. 24, comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, non ammette istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni;
- specifica e puntuale è poi la disposizione, contenuta nel comma 1, lett. a) del medesimo articolo che sottrae al diritto di accesso i documenti per i quali sussista divieto di divulgazione espressamente previsto dalla legge;
- il divieto di divulgazione non richiede, per la sua operatività, l'adozione di formule sacramentali, essendo sufficientemente espresso con la prescrizione normativa dell'obbligo di sigillare i plichi che contengono i documenti e di custodirli in tale forma, sottraendoli anche alla conoscenza diretta della stessa autorità che li detiene e dei suoi uffici e soltanto consentendone l'esame nell'ambito di un apposito procedimento di controllo giurisdizionale, con l'intermediazione dell'ordine del giudice e le cautele che da ciò ne derivano.

3.3. Sulla base di tutto quanto precede, deve dunque essere affermato che:

- non sono ammissibili le istanze di accesso, esperite ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, preordinate alla conoscenza di documenti inerenti alle operazioni elettorali;
- l'amministrazione regionale, ancorché detenga stabilmente i plichi di cui al penultimo comma dell'art. 15 della legge n. 108 del 1968 non è legittimata a romperne i sigilli al fine di consentire l'accesso ai documenti ivi contenuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990.

4. Gli appelli principali devono essere dunque accolti essendo erronee e viziose, per i capi gravati, le sentenze oggetto del presente giudizio che, conseguentemente, devono essere riformate nel senso della totale reiezione dei ricorsi di primo grado.

*Omissis.*